

FORMAZIONE

Manuale Operativo dei Diritti

L'ASSEGNO (E LA PENSIONE) SOCIALE

30 OTTOBRE 2024

Relatore:

Piero Lauriola

SOMMARIO



- L'Assegno sociale
- La maggiorazione e l'incremento
- L'Assegno sociale sostitutivo dei trattamenti per mutilati ed invalidi civili e per sordomuti
- La Pensione Sociale (liquidate fino al 1995)

L'ASSEGNO SOCIALE – DEFINIZIONE E DESTINATARI



Cosa è

È la prestazione economica di natura assistenziale erogata, su richiesta, alle persone in condizioni economiche disagiate, con redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge e con un'età non inferiore a quella pensionabile. Dal 1^o gennaio 1996 ha sostituito la Pensione Sociale. La prestazione non è reversibile ai familiari superstiti

Destinatari

Vi hanno diritto le persone con un reddito non superiore a determinati limiti fissati annualmente, con un'età non inferiore a quella pensionabile (67 anni destinati a crescere per effetto dell'aumento della speranza di vita) e che rientrino in una delle seguenti categorie:

- cittadini italiani;
- cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza;
- cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario;
- cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

Dal 1996, l'assegno sociale spetta anche ai mutilati ed invalidi civili, totali e parziali, ed ai sordomuti che compiono l'età pensionabile, in sostituzione degli specifici trattamenti erogati fino a quella età (**“Assegno sociale sostitutivo”**).

L'ASSEGNO SOCIALE – REQUISITI E CONDIZIONI 1



Requisiti e condizioni

Requisiti

Per ottenere l'Assegno, occorre soddisfare i seguenti requisiti:

- compimento dell'età pensionabile pari a 67 anni di età nel 2024; limite che può crescere in ragione dell'aumento della speranza di vita;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- dal 1^o gennaio 2009, dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.

L'ASSEGNO SOCIALE – REQUISITI E CONDIZIONI 2



Requisiti (segue)

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per il richiedente non coniugato, il limite di reddito personale, oltre il quale l'assegno non spetta, è pari all'importo dell'assegno stesso (6.947,33 euro annui nel 2024).

Se il richiedente è coniugato si considera solo il reddito della coppia che non deve superare un importo pari a 2 volte quello dell'assegno stesso (13.894,66 euro annui nel 2024).

Si considerano i redditi del coniuge e del richiedente di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta) al netto dell'imposizione fiscale, con la sola esclusione del reddito della casa di abitazione. Non concorre a formare il reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente ad un 1/3 della pensione stessa ma non superiore ad 1/3 dell'assegno sociale.

Condizioni

È necessaria la residenza in Italia. La prestazione, pertanto, non è esportabile all'estero né può essere riconosciuta a chi risiede all'estero.

L'Assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 29 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.

L'ASSEGNO SOCIALE – IMPORTO



Importo dell'Assegno

Nel 2024, la prestazione ammonta a 534,41 euro mensili ed è erogata per 13 mensilità. L'importo è adeguato al costo della vita con lo stesso meccanismo di perequazione previsto per le pensioni. La misura dell'assegno dipende dai redditi posseduti. In assenza di redditi, come sopra individuati, l'assegno è erogato in misura intera. In presenza di redditi, l'assegno è erogato in misura parziale e fino a concorrenza del limite e, comunque fino a concorrenza del suo intero importo (quando si considera solo il reddito di coppia).

Pertanto, l'assegno spetta:

a) in misura intera:

- alle persone non coniugate che non possiedono alcun reddito;
- alle persone coniugate che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'Assegno.

a) in misura ridotta:

- alle persone non coniugate che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'Assegno;
- alle persone coniugate che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'Assegno e il doppio dell'importo annuo dell'Assegno.

L'Assegno non è soggetto ad IRPEF.

L'ASSEGNO SOCIALE – DECORRENZA E DOMANDA



Come funziona

Il pagamento dell'Assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.

Come fare domanda

La domanda di assegno sociale può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o avvalendosi degli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

LA MAGGIORAZIONE E L'INCREMENTO DELL'ASSEGNO SOCIALE 1



Cosa sono

Si tratta di due quote che si aggiungono all'assegno sociale a determinate condizioni.

Sommate, queste due quote danno luogo ad un importo aggiuntivo pari a:

- 192,90 euro mensili (12,92 euro come maggiorazione e 179,98 euro come incremento) per chi ha fino a 74 anni;
- 200,64 euro mensili (20,66 euro come maggiorazione e 179,98 euro come incremento) per chi ha 75 o più anni.

L'importo della maggiorazione è fisso mentre quello dell'incremento viene adeguato annualmente.

LA MAGGIORAZIONE E L'INCREMENTO DELL'ASSEGNO SOCIALE 2



A chi spetta – requisiti

La maggiorazione ed incremento dell'assegno sociale spettano a coloro che:

- non possiedono redditi propri per un importo pari all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e delle due quote aggiuntive tesse;
- non possiedono, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quelli indicati nel punto precedente, né redditi cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore alla somma dell'importo del limite personale e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale più le due quote.

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Vanno considerati i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso enti ed organismi internazionali. Nel reddito personale ed in quello coniugale va considerato l'importo dell'assegno sociale a cui va attribuito l'aumento.

L'ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO DEI TRATTAMENTI PER MUTILATI ED INVALLIDI CIVILI E PER I SORDOMUTI



Cosa è

I percettori delle prestazioni spettanti ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti, che compiono l'età pensionabile (67 anni nel 2024, limite soggetto ad incrementi nel tempo per effetto dell'aumento della speranza di vita), maturano il diritto all'assegno sociale che sostituisce le precedenti prestazioni di invalidità. Il requisito reddituale ai fini della percezione dell'assegno sociale continua ad essere quello previsto per i trattamenti per invalidi civili e sordomuti e, pertanto, si fa riferimento al solo reddito individuale e non a quello di coppia. Il limite di reddito influente per i mutilati ed invalidi civili parziali coincide con quello dell'assegno sociale. Quello per i mutilati ed invalidi civili totali ed i sordomuti coincide con quello più elevato applicabile a queste categorie prima dei 67 anni di età.

LA PENSIONE SOCIALE (LIQUIDATA FINO AL 1995) – CARATTERISTICHE



Cosa è

È una prestazione economica di natura assistenziale erogata, su richiesta, alle persone in condizioni economiche disagiate, con redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge e con un'età non inferiore ai 65 anni. È in via di estinzione perché dal 1° gennaio 1996 è stata sostituita dall'Assegno sociale. La prestazione non è reversibile ai familiari superstiti. La pensione sociale continua ad essere corrisposta a tutti i cittadini ultrasessantacinquenni che l'hanno conseguita entro il 1995.

LA PENSIONE SOCIALE (LIQUIDATA FINO AL 1995) – REQUISITI E CONDIZIONI 1



Requisiti

Per conservare il diritto alla pensione sociale occorre considerare il reddito personale per i cittadini non coniugati ed il reddito coniugale per i cittadini coniugati.

Per il richiedente non coniugato, il limite di reddito personale, oltre il quale la prestazione non spetta, coincide con l'importo della pensione pari a 5.275,46 euro nel 2024.

Se il richiedente è coniugato oltre al reddito personale, si considera anche il reddito della coppia che non deve superare un importo pari 19.726,30 euro nel 2024.

LA PENSIONE SOCIALE (LIQUIDATA FINO AL 1995) – REQUISITI E CONDIZIONI 2



Requisiti (segue)

Per l'attribuzione si considerano i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta) al netto dell'imposizione fiscale, con la sola esclusione del reddito della casa di abitazione e delle indennità temporanee sostitutive della retribuzione (p.e. malattia, disoccupazione). Nel solo reddito personale sono considerate anche le pensioni di guerra, la rendita INAIL e tutte le rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali con carattere di continuità.

Condizioni

È necessaria la residenza in Italia. La prestazione, pertanto, non è esportabile.

LA PENSIONE SOCIALE (LIQUIDATA FINO AL 1995) – IMPORTO



Importo della Pensione sociale

Nel 2024, la prestazione ammonta a 440,42 euro mensili ed è erogata per 13 mensilità. L'importo è adeguato al costo della vita con lo stesso meccanismo di perequazione previsto per le pensioni. La misura dell'assegno dipende dai redditi posseduti.

In assenza di redditi personali ed in presenza di redditi del coniuge non superiori a 14.000,84 euro annui, la pensione è erogata in misura intera.

La pensione è corrisposta in misura ridotta in presenza di redditi;

- personali fino a 5.725,46 euro annui nel 2024 (pari all'importo della pensione sociale nello stesso anno), in caso di persone non coniugate;
- del coniuge tra 14.000,84 e 19.726,30 euro nel 2024, in caso di persone coniugate, fermo restando il requisito del reddito personale non superiore al limite sopra indicato.

Il diritto alla prestazione viene meno in caso di possesso di redditi:

- personali superiori al limite a 5.725,46 euro annui nel 2024 (pari all'importo della pensione sociale nello stesso anno), in caso di persone non coniugate;
- del coniuge superiori al limite di 19.726,30 euro nel 2024, in caso di persone coniugate.

La pensione non è soggetta ad IRPEF.

AUMENTO E INCREMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE 1



Cosa sono

Si tratta di due quote che si aggiungono alla pensione sociale a determinate condizioni. Sommate, queste due quote danno luogo ad un importo aggiuntivo pari a 294,63 euro mensili (85,22 euro come aumento e 209,41 euro come incremento) nel 2024. L'importo della maggiorazione è fisso mentre quello dell'incremento viene adeguato annualmente.

AUMENTO E INCREMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE 2



A chi spetta – requisiti

Per il diritto alle due quote dell'importo aggiuntivo della pensione sociale, il limite da non superare nel 2024 è:

- pari a 9.555,65 euro annui di redditi personali, in caso di persone non coniugate;
- pari a 16.502,98 euro annui di reddito del coniuge, in caso di persone coniugate, fermo restando il limite di reddito personale, sopra rappresentato.

Per il diritto alla quota relativa solo all'aumento della pensione sociale, il limite da non superare nel 2024 è:

- pari a 6.833,65 euro annui di redditi personali, in caso di persone non coniugate;
- pari a 14.615,25 euro annui di reddito del coniuge, in caso di persone coniugate, fermo restando il limite di reddito personale, sopra rappresentato.

I valori dei limiti sopra riportati sono aggiornati annualmente.

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Nel reddito personale ed in quello coniugale va considerato l'importo della pensione sociale a cui va attribuito l'aumento.

PER INFORMAZIONI:

NALC:

Nucleo Assistenza Legale Caritas

Tel. 06 88815766

Cell. 337 1479368

e-mail: nalc@caritasroma.it

PER APPROFONDIMENTI :

Manuale Operativo dei Diritti Caritas Roma - <http://www.caritasroma.it/manualediritti/>

PER FARE DOMANDA

La richiesta va presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o avvalendosi degli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE